



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Corso Trapani, 39 - 10139 TORINO

Tel. 011 / 447 07 00 (r.a.) - Fax 011 / 447 16 38

E-mail: info@geostudiotorino.it C. F. e P.I. 04664840016

**Cava di sabbia e ghiaia
in località “Ciabot Gay”
del Comune di Collegno (TO).**

**Proposta di Variante al PRGC del Comune di Collegno (TO)
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 23/2016:
Inserimento della disciplina delle aree
per attività estrattiva temporanea in zona agricola**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO TECNICO DEFINITIVO
DI VARIANTE AL P.R.G.C.**

Proponente:

CAVE VINASSA S.r.l.

via Venaria, 69/C

10093 COLLEGNO (TO)

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	4
2.1. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.....	4
2.1.1. <i>Premessa – dati P.R.G.C. vigente e Varianti precedenti</i>	4
2.1.2. <i>Contenuti e motivazioni generali</i>	9
2.1.2.1. Descrizione del progetto.....	12
2.1.2.2. Tipologie di materiale che verranno utilizzate per il ritombamento della fossa di scavo	14
2.1.3. <i>Compatibilità acustica</i>	19
2.1.4. <i>Verifiche di compatibilità ambientale</i>	20
2.1.5. <i>Compatibilità rispetto alla classe di pericolosità geomorfologica</i>	21
3. MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G.C.....	27
3.1. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	27

1. PREMESSA

La presente relazione, relativa al proseguimento dell'attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia sita in località "Ciabot Gay" del Comune di Collegno (TO), per la quale la CAVE VINASSA S.r.l. ha presentato, nel gennaio 2021, apposita istanza di rinnovo autorizzativo ai sensi della L.R. 23/2016, è stata redatta in adempimento di quanto richiesto dal Comune di Collegno, con la nota dell'Ufficio SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive prot. n. 23741 del 14.04.2021, trasmessa tramite PEC in data 14.04.2021.

Nello specifico, nella nota suddetta il Comune di Collegno "*evidenzia la necessità che il proponente integri l'istanza con una specifica Proposta di variante al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 8 della L.r. 23/2016, oltre che con tutta la documentazione di approfondimento ambientale richiesta per la Verifica di assoggettabilità della Variante a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Per coerenza con l'impianto normativo del P.R.G.C, l'attività proposta deve essere disciplinata nell'ambito delle "attività estrattive temporanee in area agricola", fattispecie normativa appositamente introdotta nello strumento urbanistico della Città di Collegno. Si ritiene infatti che le attività estrattive non siano del tutto compatibili con la destinazione agricola senza una specifica disciplina urbanistica che ne chiarisca la temporaneità e che regolamenti i ripristini. Nel caso in oggetto, occorre introdurre una puntuale norma nelle NTA del Piano Regolatore, nonché una scheda grafica con la perimetrazione dell'area interessata da allegare come appendice alle stesse NTA".

In termini di interazioni tra attività estrattiva e disposizioni urbanistiche, si possono ricordare le disposizioni di cui alla L.R. n. 69/1978, in vigore al momento del rilascio della vigente autorizzazione per l'intervento estrattivo, in base al quale l'autorizzazione di cava costituiva "atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente".

Per contro, la L.R. 23/2016, entrata in vigore immediatamente dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo (ottobre 2016), sostituendo la L.R. 69/78, richiede invece per le attività estrattive l'approvazione anche della relativa variante urbanistica, così da adeguare la destinazione dei terreni di cava.

In adempimento di quanto richiesto, si è provveduto preventivamente a contattare l'Ufficio Pianificazione Urbanistica della Città di Collegno, i cui funzionari hanno provveduto ad illustrare i contenuti della documentazione da predisporre.

Nello specifico, si è potuto verificare che la tipologia normativa delle "*attività estrattive temporanee in area agricola*" era già stata introdotta, negli anni trascorsi, nello strumento urbanistico della Città di Collegno, in occasione dell'iter istruttorio ed amministrativo di un precedente, limitrofo intervento estrattivo, relativo al "Completamento e ampliamento della cava in località "Cascina Provvidenza"", in un sito ubicato a poche centinaia di metri dalla cava in esame.

Sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti cortesemente forniti, si è pertanto provveduto a reperire, sull'apposita pagina del sito web dell'Amministrazione Comunale ⁽¹⁾, lo specifico documento di riferimento (Cfr.: “Documento di riferimento di variante urbanistica”), procedendo poi ad un aggiornamento del medesimo in termini di relazione normativa, contestualizzandolo, nel presente elaborato, così da crearne una versione specifica per il caso della cava oggetto del presente studio.

Si è provveduto altresì ad aggiornare il documento in parola sulla base dell'elenco aggiornato delle varianti al PRGC pregresse, anch'esso cortesemente reso disponibile dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica, unitamente ad un estratto della Carta Tecnica Comunale, in formato informatico, mediante il quale è stata predisposta la specifica scheda di individuazione cartografica della cava, allegata in appendice alla presente relazione.

Nel seguito del presente elaborato, redatto a firma di architetto urbanista, viene pertanto illustrata la “Proposta di variante al PRGC”: come segnalato dal Comune di Collegno nella citata nota del 14.04.2021, tale “Proposta” dovrà *“essere condivisa preliminarmente dal Consiglio Comunale attraverso una deliberazione di assenso che consenta al Rappresentante dell'Ente di esprimere in Conferenza di servizi la volontà dell'organo competente all'approvazione della Variante (cfr. Circolare del Presidente della Giunta regionale 8/11/2016, n. 4/AMB)”*.

Al presente elaborato sono allegati la “Verifica di coerenza” della proposta di variante con il Piano Paesaggistico Regionale attualmente approvato, così come il “Documento tecnico” per la verifica di assoggettabilità della proposta medesima alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

⁽¹⁾ Cfr.: <https://www.comune.collegno.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/745>

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2.1. Descrizione della variante

2.1.1. Premessa – dati P.R.G.C. vigente e Varianti precedenti

Il Comune di Collegno è dotato di strumento urbanistico, regolarmente approvato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

Nello specifico, ripercorrendo la cronistoria delle precedenti Varianti, si può richiamare quanto segue:

- il Piano Regolatore Generale (PRGC) è stato approvato con DGRP n. 10-9436 del 26/05/2003;
- con Deliberazione del C.C. n. 92 del 18/09/2003 e successiva n. 93 del 18/09/2003 ha apportato alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed ha preso atto delle modifiche apportate “ex officio” dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-9436 del 26/05/2003, mediante la procedura dell’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con Deliberazione del C.C. n. 7 del 25/02/2004 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., relativo a modifiche della viabilità, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 21/04/2004 ha approvato la Variante urbanistica inerente lo spostamento dell’area camper in corso Pastrengo ex art.17 commi 8 e 9 della L.R. 56/77;
- con Deliberazione del C.C. n. 47 del 23/03/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., relativo alle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con Deliberazione del C.C. n. 136 del 27/10/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., relativo all’individuazione di impianto tecnologico in *luogo di progetto* “Il Parco Agronaturale della Dora” connesso alla rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica “Salto 3”, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con Deliberazione del C.C. n. 158 del 15/12/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con Deliberazioni del C.C. rispettivamente n. 5 del 19/01/2006 e n. 24 del 28/02/2006 ha assunto la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita in zona “Cascina Canonica”;
- con Deliberazione C.C. 111 del 9/11/2006 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 5, parziale, al P.R.G.C., mediante la procedura ex art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- con Deliberazione C.C. n. 112 del 9/11/2006 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 12/09/2006 e ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 D.P.R.

- 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive “Società SAIT Abrasivi” per la ridefinizione del comparto di intervento facente parte dell’area di riordino e completamento infrastrutturale del P.I.P;
- con Deliberazione C.C. n. 127 del 20/12/2006 ha approvato il Progetto definitivo di variante n. 7, parziale, relativa al recepimento del Progetto provinciale per la nuova viabilità di collegamento "v.le Certosa - ponte sulla Dora - Tangenziale" e al riassetto del comparto della Grande Struttura di vendita in zona Cascina Canonica;
 - con Deliberazione del C.C. n. 74 del 21/06/2007 ha approvato il Documento Programmatico finalizzato alla formazione ed approvazione della Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. vigente (dal titolo “*Documento Programmatico, finalizzato alla successiva redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. relativa all’ampliamento dell’area industriale di questo Comune, sita tra la tangenziale nord e la ex S.S. 24 – ex art. 31 ter, comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i.*”);
 - con Deliberazione del C.C. n. 88 del 24/07/2007 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 8, parziale, riguardante “Indirizzi generali di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 - Adeguamento del Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 29, comma 3, dell’allegato A alla D.C.R. n. 563-13414”;
 - con Deliberazione del C.C. n. 89 del 24/07/2007 ha adottato il Progetto definitivo del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Area ELBI” con contestuale Variante n. 6, strutturale al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 40, comma 6, della L.R. 56/77. I documenti in oggetto sono stati approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 57 – 8117 in data 28.1.2008. con modifiche “ex officio” ai sensi dell’art.15, comma 11, della Legge regionale 56/77;
 - con Deliberazione del C.C. n. 94 del 24/07/2008 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all’attuazione del comparto B del Piano Particolareggiato “Area Centrale”;
 - con Deliberazione C.C. 131 del 30/10/2008 ha approvato variante ex art. 17, comma 8, L.R. 56/77, relativa all’area del nuovo ecocentro, e ha preso atto delle modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione Piemonte al Piano Particolareggiato “Area ELBI” e contestuale Variante 6;
 - con Deliberazione C.C. n. 62 del 21/04/2009 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all’attuazione del P.E.C.L.I. “Cascina Canonica” ed alla modifica del comparto 1;
 - con Deliberazione C.C. n. 64 del 21/04/2009 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 23/01/2009 ed ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

- 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione insediamento produttivo della Soc. Prima Industrie. S.p.A;
- con Deliberazione C.C. n. 83 del 27/05/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 12 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, relativa alla previsione di un Centro polifunzionale per l'autismo e di un Centro ippoterapico rispettivamente in via Venaria e in via Della Piombia;
 - con Deliberazione C.C. n. 129 del 15/07/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 13, parziale, normativa, al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa al contenimento delle altezze e al controllo degli interventi edilizi nel tessuto consolidato e precisazioni riferite all'area a servizi presso l'ex ricovero provinciale di Savonera e ai "luoghi del lavoro";
 - con Deliberazione C.C. n. 150 del 30/09/2010 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 11/05/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato al riassetto funzionale del lotto n. 2 del P.I.P;
 - con Deliberazione C.C. n. 47 del 3/03/2011 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 14, parziale, al P.R.G.C. mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'adeguamento delle fasce di rispetto stradali alle categorie del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
 - con Deliberazione C.C. n. 48 del 3/03/2011 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 21/12/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione della ditta Sistemi S.p.a;
 - con Deliberazione C.C. n. 138 del 14/07/2011 ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Area Elbi" ex art. 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. e contestualmente le connesse modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 8, della L.R. 56/77;
 - con Deliberazione C.C. 17 del 26/01/2012 ha recepito negli elaborati del P.R.G.C. varianti connesse a Progetti o approfondimenti già approvati ed efficaci;
 - con Deliberazione C.C. n. 93 del 30/10/2014 ha approvato le modifiche ex art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 connesse ad adeguamenti di previsioni infrastrutturali e servizi presso il nodo di scambio intermodale "Fermi" e al recepimento nel PRGC delle perimetrazioni delle zone per l'insediamento commerciale definite nei Criteri comunali ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 114/98, approvati con deliberazione C.C. n. 22 del 6/03/2014;
 - con Deliberazione C.C. n. 102 del 9/07/2015 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. 56/77, relative a correzione di un errore materiale riferito alla viabilità in corrispondenza di via Ugo Foscolo;
 - con Deliberazione del C.C. n. 26 del 25/02/2016 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. finalizzate all'attuazione delle previsioni sul lotto n. 2 del P.I.P. (Piano Insediamenti

- Produttivi), ex art. 17, comma 12, della L.R. 56/77, con adeguamenti di limitata entità ai perimetri delle aree sottoposte allo strumento urbanistico esecutivo;
- con D.D. n. 267-26765/2016 del 6/10/2016 la Città Metropolitana di Torino ha approvato il progetto della Società Barricalla S.p.A. inerente allo sfruttamento e alla valorizzazione delle restanti superfici della discarica allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico, con contestuale Variante urbanistica al P.R.G.C.;
 - con D.D. n. 9-24902 e n. 10-24905 del 4/09/2017 la Città Metropolitana di Torino, Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive, ha rilasciato l'autorizzazione finalizzata al completamento e ampliamento dell'attività di cava in località Cascina Provvidenza, con contestuale Variante urbanistica al P.R.G.C. ex art. 8 della L.R. 23/2016;
 - con Deliberazione del C.C. n. 110 del 29/11/2017 il Comune di Collegno ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera g), della L.R. 56/77, relative alla localizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Vandalino;
 - con Deliberazione del C.C. n. 61 del 18/07/2018 ha approvato la Variante n. 15 al P.R.G.C., parziale, relativa alla riorganizzazione e al completamento dell'area "ex Piano Insediamenti Produttivi" e dell'area "Stazionetta" in località "Oltredora", nonché a revisioni e precisazioni sui tipi di intervento ammessi e sulle attività insediabili negli ambiti normativi "i luoghi dell'agricoltura" e "i servizi";
 - con Deliberazione del C.C. n. 71 del 25/09/2019 il Comune di Collegno ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera b), della L.R. 56/1977 e s.m.i. finalizzate all'individuazione delle attività compatibili con i servizi "Centro socio-terapeutico" e "Centro ippoterapico" di via Venaria;
 - con Deliberazione del C.C. n. 89 del 29/10/2019 ha approvato la Variante n. 17, parziale, al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 5 e seguenti, della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i, avente per oggetto la revisione della fascia di rispetto del cimitero comunale ai sensi dell'art. 27, comma 6ter, della medesima L.U.R.;
 - con Deliberazione del C.C. n. 110 del 28/11/2019 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i, relativa all'attuazione dell'area di rigenerazione "N", corso Francia ang. via Cairoli e aree connesse di via Sebusto / via Borgo Dora, del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera";
 - con Deliberazione C.C. n. 37 del 13/05/2020, ha adottato, in attuazione delle previsioni del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera" sull'area di rigenerazione "E.1" (fabbricato di via Oberdan n. 10), oltre a revisioni normative sulle aree comunali di via Catania, la Variante al P.R.G.C. ex art. 16bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. connessa al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione C.C. n. 117 del 19/12/2017;

- con Deliberazione del C.C. n. 52 del 17/06/2020 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i, relativa all’attuazione dell’area di rigenerazione “O”, via De Amicis n. 70, del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica “Collegno Rigenera”;
- con Deliberazione del C.C. n. 118 del 26/11/2020 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i, relativa all’ambito unitario “A”
 - comprensorio urbano ex Acciaierie Mandelli ed ex Protex tra via Torino e via De Amicis, aree connesse di c.so Pastrengo e di via Cesare Battisti, ex Sottostazione elettrica FF.SS. di via Torino - del Programma di rigenerazione urbana, sociale, architettonica “Collegno Rigenera”;
- con Deliberazione del C.C. n. 20 del 17/03/2021 ha approvato il Progetto definitivo della Variante n. 16, strutturale, al vigente P.R.G.C, ai sensi dell’art.17, comma 4, della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i, finalizzata all’aggiornamento del quadro del dissesto in approfondimento locale del grado di pericolosità e dei livelli potenziali di rischio idraulico e idrogeologico connessi a eventi alluvionali.

2.1.2. Contenuti e motivazioni generali

La presente proposta di variante si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, che ha abrogato la precedente L.R. 69/78 e della quale nel seguito si richiamano le principali disposizioni in materia di rapporti tra attività estrattiva e norme urbanistiche.

In particolare, la L.R. 23/16, all'art. 43, comma 6, prescrive che:

Art. 43 (Disposizioni transitorie), comma 6:

“Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”.

Vengono quindi richiamate le specifiche disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. in parola, avente per oggetto “Attività estrattiva e strumenti urbanistici”, così articolate:

Art. 8 (Attività estrattiva e strumenti urbanistici):

- 1. “Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell'articolo 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica.*
- 2. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche che ambientali.*
- 3. La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di*

coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

4. *Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, sono approvate ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 .*
5. *Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, comma 8, nonché gli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche.*
6. *Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.*

Nell'ambito di una precedente, analoga procedura istruttoria, espletata anch'essa dalla Città Metropolitana di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, la Regione Piemonte - Settore Urbanistica aveva precisato che:

“gli elaborati di Variante urbanistica, per rendere conforme allo Strumento urbanistico vigente la destinazione d'uso relativa alla coltivazione della cava oggetto della Variante potranno riguardare esclusivamente le Norme di Attuazione dello strumento urbanistico vigente che dovranno disciplinare nel dettaglio tempi, parametri e modalità di lavorazione e recupero previsti dalla nuova autorizzazione mantenendo l'attuale destinazione d'uso a “.....”.

La Variante urbanistica dovrà quindi comprendere alcuni elaborati fondamentali al suo riconoscimento in quanto successivamente diventerà parte integrante del PRGC vigente. A tale proposito si suggerisce, per analogia con i procedimenti di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77, di riferirsi all'allegato B della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/Amb che fornisce un elenco indicativo degli elaborati utili all'individuazione della Variante stessa nell'ambito dei procedimenti integrati.

Sono fatte salve in ogni caso le eventuali limitazioni di carattere idro-geologico e/o sismico che dovessero derivare dal quadro dei dissesti P.A.I.”.

Nello specifico, la CAVE VINASSA S.r.l, con sede legale in via Venaria, 69/C, 10093 Collegno (TO), P.I. 00355460098, nel trascorso mese di gennaio 2021 ha presentato Istanza di autorizzazione, ai sensi della citata L.R. 23/2016, per il completamento dei lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia sita in località “Ciabot Gay” nel territorio del Comune di Collegno (TO).

L'attività estrattiva nella cava in esame, è stata condotta sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Collegno, ai sensi della allora L.R. 69/78, con il Provvedimento Unico n. 36/2016 in data 12.10.2016, con scadenza al 27.07.2021; nel periodo intercorso, a causa del

prolungarsi della fase di stagnazione economica e della conseguente riduzione dei ritmi produttivi, l'intervento estrattivo ha però avuto uno sviluppo inferiore a quanto inizialmente previsto.

E' stata pertanto presentata formale istanza di rinnovo autorizzativo, ai sensi della L.R. 23/2016, per procedere al completamento del progetto complessivo di coltivazione mineraria e recupero ambientale.

Il progetto in parola era stato preventivamente sottoposto alla fase di Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998: la procedura si era conclusa con la Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della allora Provincia di Torino, n. 45-36178/2012 del 14.09.2012, con la quale il progetto estrattivo era stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40 del 14.12.1998.

In termini di interazioni tra attività estrattiva e norme urbanistiche, le disposizioni di cui alla L.R. n. 69/1978, ancora in vigore al momento del rilascio della vigente autorizzazione per l'intervento estrattivo, prevedevano che l'autorizzazione di cava costituisse "atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente".

Per contro, la L.R. 23/2016, entrata in vigore immediatamente dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo (ottobre 2016), sostituendo la L.R. 69/78, richiede invece per le attività estrattive l'approvazione anche della relativa variante urbanistica, così da adeguare la destinazione dei terreni di cava.

A tale scopo, in adempimento di quanto segnalato dal Comune di Collegno in sede di esame istruttorio dell'istanza di rinnovo autorizzativo presentata nel gennaio 2021, si provvede ad integrare tale istanza con la presente Proposta di variante al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2016, con relativa documentazione a supporto della variante urbanistica.

2.1.2.1. Descrizione del progetto

La CAVE VINASSA S.r.l. ha presentato, nel trascorso mese di gennaio 2021, istanza di autorizzazione, ai sensi della L.R. 23/2016, per il completamento dei lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia sita in località “Ciabot Gay” nel territorio del Comune di Collegno (TO).

L’attività estrattiva nella cava in esame è stata condotta sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Collegno, ai sensi della allora L.R. 69/78, con il Provvedimento Unico n. 36/2016 in data 12.10.2016, con scadenza al 27.07.2021; il progetto autorizzato nell’ottobre 2016 era stato preventivamente sottoposto alla fase di Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/1998: la procedura si era conclusa con la Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della allora Provincia di Torino, n. 45-36178/2012 del 14.09.2012, con la quale il progetto estrattivo era stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della L.R. n. 40 del 14.12.1998.

Il rinnovo dell’autorizzazione per l’attività estrattiva è stato richiesto su terreni appartenenti al F° III del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Collegno; più precisamente, gli interventi erano stati a suo tempo autorizzati sulle particelle catastali n. 26, 27, 28, 29, 307 e 462, per un'estensione catastale complessiva di circa 48.000 m².

Sono altresì in disponibilità alla Società Istante le particelle catastali n. 43, 44, 46, 257, 308, 591 e 900 del medesimo F. III del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Collegno, caratterizzate da un'estensione catastale di circa 67.000 m²; l’area catastale complessiva in disponibilità ammonta, pertanto, a circa 115.000 m².

Presso l’estremità occidentale della fossa di coltivazione gli scavi, per un errore nel tracciamento e nella delimitazione fisica del limite di scavo autorizzato, sono stati ampliati esternamente a quest’ultimo, interessando una porzione di terreno, esterna al perimetro autorizzato, ricadente in corrispondenza del mappale n. 43 del F° III “Collegno”, e costituita da una porzione marginale del piazzale di servizio del limitrofo impianto di trattamento e lavorazione inerti.

In adempimento di quanto indicato in sede di esame istruttorio dell’istanza di rinnovo autorizzativo, la medesima è stata riformulata sotto forma di istanza di rinnovo e modifica al progetto autorizzato; essa è finalizzata a recepire e formalizzare, nel nuovo provvedimento autorizzativo, la variazione della perimetrazione esterna degli scavi e della configurazione di massimo scavo conseguente agli scavi eseguiti in difformità dal progetto a suo tempo autorizzato.

La perimetrazione dell’area oggetto dell’attuale istanza di rinnovo e modifica autorizzativa ai sensi (rispettivamente) dei commi 1 e 13 dell’art. 19 della L.R. 23/2016 corrisponde pertanto a quanto già a suo tempo autorizzato, con l’aggiunta della porzione nord – orientale del citato mappale n. 43 del F° III, che è stata interessata negli anni trascorsi dagli scavi eseguiti in difformità alla perimetrazione autorizzata.

L’area oggetto dell’intervento estrattivo non risulta sottoposta a vincolo per fini idrogeologici, ai sensi della L.R. n. 45/89 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*", né risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ed

ambientale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”.

Essa non ricade, inoltre, all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), né in aree protette, SIC o ZPS.

Nello strumento urbanistico vigente i terreni interessati dalla proposta progettuale rientrano nell'Ambito Normativo “i luoghi dell'agricoltura”.

L'area estrattiva può essere raggiunta, partendo dalla S.P. n. 176 di Savonera, imboccando, in prossimità della località “Ciabot Gay” del Comune di Collegno, la Strada Comunale Collegno – Venaria (via Venaria nella toponomastica locale); da essa si diparte, in direzione Nord, l'accesso privato all'area; l'accesso all'area di cava avviene infatti per tramite di una strada privata, che si sviluppa a partire dalla “via Venaria” mediante un accesso munito di cancello di chiusura.

Il progetto riprende sostanzialmente, di fatto, il precedente progetto autorizzato nell'ottobre 2016, nell'ambito del quale il complesso dei terreni di cava era stato suddiviso in più Lotti.

Più precisamente, la presenza di un fosso irriguo che corre parallelamente al Canale Demaniale di Venaria aveva consentito di individuare il corpo principale dei terreni di cava, compreso tra i due cavi irrigui e di forma sub-trapezoidale, che era stato a sua volta suddiviso nei Lotti 1 (porzione nord) e 2 (porzione sud); il Lotto 3 è costituito invece da un corpo di terreni di forma sub – rettangolare, posto a sud – est del succitato cavo irriguo privato.

A sud – ovest del Lotto 2, su un'area posta in adiacenza al medesimo ed anch'essa in disponibilità alla Società Istante, è presente invece l'impianto di trattamento, appositamente installato negli anni trascorsi per procedere alla lavorazione del materiale estratto in cava.

I tre lotti si differenziano in termini di profondità di scavo, pari a 15 metri nei Lotti 1 e 2, mentre nel Lotto 3 le possibilità di approfondimento degli sono più limitate (e pari a soli 10 metri circa) per effetto delle minori dimensioni planimetriche del Lotto medesimo.

Il volume estraibile complessivo autorizzato nel 2016 ammonta a circa 155.800 m³ di materiale utile; al momento attuale, le attività di coltivazione mineraria, nei Lotti 1 e 2, risultano interrotte, ed il volume residuo di materiale ancora da estrarre è costituito dai circa 30.600 m³ coltivabili nel Lotto 3, che non è stato ancora interessato dai lavori estrattivi.

Ai fini del recupero ambientale, si provvederà al ripristino morfologico e paesaggistico dell'area estrattiva mediante ritombamento delle fosse di scavo, da effettuarsi impiegando esclusivamente materiale inerte, essenzialmente sotto forma di sterili di cava (limi di lavaggio) e di terre e rocce da scavo non ricadenti nella normativa dei rifiuti: sul piano derivante dal ritombamento, opportunamente livellato sino a riportare le quote altimetriche a circa 1 m dallo stato attuale del piano campagna, sarà ricostituito uno spessore omogeneo di substrato pedologico, idoneo alla successiva ripresa dell'attività agricola.

2.1.2.2. Tipologie di materiale che verranno utilizzate per il ritombamento della fossa di scavo

Su tali aspetti, la variante progettuale per la quale viene presentata istanza ex L.R. 23/2016 mantiene inalterato quanto previsto dal progetto estrattivo autorizzato nell'ottobre 2016, in base al quale il ritombamento della fossa di scavo viene effettuato esclusivamente impiegando materiale inerte, essenzialmente sotto forma di sterili di cava (limi di lavaggio) e di terre e rocce da scavo non ricadenti nella normativa dei rifiuti.

Il ritombamento delle fosse di cava, pertanto, dovrà essere esclusivamente realizzato mediante le seguenti tipologie di materiale:

LIMI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI LAVAGGIO DEGLI INERTI

Per il ritombamento delle fosse di scavo nella cava in progetto, verranno utilizzati gli sterili di cava (sotto forma di limi di lavaggio) derivanti dalla lavorazione dello stesso inerte fluvioglaciale estratto mediante la coltivazione di cava: si tratta di materiali di origine naturale, che si configurano da un punto di vista normativo come “rifiuti dell'attività estrattiva”.

Il materiale costituente il giacimento di cava è caratterizzato infatti da una granulometria prevalentemente ghiaioso – sabbiosa, in cui è però frammista una certa frazione limosa; questa frazione viene separata nell'ambito del ciclo di lavorazione e selezione: il materiale inerte estratto in cava viene trattato presso il limitrofo impianto di lavorazione e selezione granulometrica, utilizzando acque di lavaggio dal cui successivo trattamento, mediante chiarificazione con filtropressa, si ottiene questo misto limoso – sabbioso.

Questi materiali, in virtù di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 205/2010, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010, all'articolo 13 “*Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, stabilisce infatti che “*sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento*” [...] “*d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117*”.

TERRE E ROCCE DA SCAVO DEFINITE SOTTOPRODOTTO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI

A complemento dei suddetti materiali, il ritombamento delle fosse di scavo, nell'ambito dell'intervento estrattivo in progetto, avverrà anche mediante terre da scavo provenienti da cantieri edili e stradali.

Si tratta di materiali terrosi di sbancamento (c.d. “terre e rocce da scavo”), derivanti dall'effettuazione di scavi che vengono svolti nell'ambito di lavori edili, di movimento terra ecc... .

Da un punto di vista normativo, questo materiale si configura come “terre da scavo” derivanti da cantieri “non finalizzati alla sua produzione”; il quadro normativo in materia è attualmente incentrato sul D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, entrato in vigore il 22 agosto 2017: tale Decreto sostituisce e riunisce in un’unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, pur introducendo alcune novità, mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse casistiche:

- applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19) di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al precedente DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m³, anche se il Piano di Utilizzo non richiede più una autorizzazione esplicita;
- applicazione di una procedura semplificata per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m³ (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

La norma in parola prevede che il proponente o il produttore dei “materiali da scavo” attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R., che consentono di considerare i materiali stessi come sottoprodotti e non rifiuti, mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000), da predisporre utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R. e da presentare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”).

Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti in quanto attività edilizie, e quindi il processo di autocertificazione deve comunque essere coordinato con l’iter edilizio.

Nel caso in oggetto, pertanto, la Società Istante potrà utilizzare per il ritombamento delle fosse di scavo, in ciascuno dei lotti di coltivazione, le “terre da scavo” prodotte nell’ambito di lavori edili e stradali svolti in concomitanza all’esercizio dell’intervento estrattivo nella cava in esame.

La gestione delle “terre da scavo” nell’ambito di tali lavori verrà condotta secondo quanto previsto dal citato D.P.R., con la redazione e la presentazione, all’A.R.P.A. ed al Comune competente di volta in volta individuato, delle relative “autocertificazioni”, nelle quali la cava in esame verrà individuata come “sito di destinazione” per i quantitativi di terre da scavo che è possibile recuperare di volta in volta.

Non possono essere prese in considerazione per il ritombamento altre tipologie aggiuntive o differenti di materiali, se non quelle precedentemente definite.


Alla luce di quanto sopra esposto è stata redatta la presente proposta di “Documento Tecnico Definitivo di Variante”, che recepisce l’autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Comune di Collegno ai sensi della allora L.R. 69/78, e di cui si richiede il rinnovo e la modifica ai sensi della vigente L.R. 23/2016, inserendo nell’Ambito normativo “I luoghi dell’agricoltura” la presenza, in località “Ciabot Gay” del Comune di COLLEGNO (TO), di “attività estrattiva temporanea in area agricola ovvero i luoghi del territorio agricolo ove sono presenti attività estrattive nel rispetto delle perimetrazioni indicate dagli specifici piani di coltivazione autorizzati”.

Vista anche la tipologia di recupero ambientale prevista dal progetto autorizzato, e di cui si richiede il rinnovo, incentrata sul ripristino dell’originario utilizzo agricolo, l’ambito normativo “**i luoghi dell’agricoltura**” si mantiene e la destinazione è contenuta nel **luogo di progetto in territorio agricolo**.

Sugli estratti planimetrici che seguono sono riportate la perimetrazione, su estratto del P.R.G.C. vigente, del **luogo di progetto in territorio agricolo** denominato **CIABOT GAY**.

La redazione della presente Variante comporta sia modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione che alle tavole grafiche.

Individuazione dell'area oggetto di variante (contorno rosso) su estratto del P.R.G.C. vigente.
(legenda alla pagina seguente).



LEGENDA

	case alte
	case alte su strada
	case basse
	case su strada
	case e lavoro
	palazzine
	le case dal villaggio Leumann
	le case e le corti del centro storico
	i luoghi dell'agricoltura
	parco della Mandria
	la ferrovia
	le catenelle
	le aree di ricucitura
	gli aggetti
	strumento urbanistico esecutivo
	i luoghi del lavoro
	i luoghi del lavoro con modificazione del tessuto urbano
	i servizi
	gli impianti tecnologici
	l'architettura si fa infrastruttura
	i luoghi della modificazione del tessuto urbano (denominazione area di modificazione)
	luoghi di progetto
	le strade

2.1.3. Compatibilità acustica

Per quanto attiene l'aspetto legato alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, si evidenzia che lo stesso è regolamentato dalla Legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447 e dalla successiva Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52.

Il Comune di Collegno, in applicazione delle predette disposizioni, con Deliberazione del C. C. n. 75 del 26/05/2005 ha adottato la Classificazione acustica definitiva del territorio comunale.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata legge regionale n. 52, risulta che ogni modifica degli strumenti urbanistici, comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

Comunque, si evidenzia che la compatibilità acustica del progetto che origina la presente Variante, che avrà una durata temporale limitata (cinque anni) è stata valutata in sede di esame istruttorio del progetto estrattivo autorizzato nel 2016: il progetto in parola era stato infatti preventivamente sottoposto alla fase di Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998.

La procedura si era conclusa con la Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della allora Provincia di Torino, n. 45-36178/2012 del 14.09.2012, con la quale il progetto estrattivo era stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40 del 14.12.1998; il progetto estrattivo autorizzato nell'ottobre 2016 era poi stato corredato di relazione specialistica di valutazione preliminare di impatto acustico, redatta a firma della L.A.R.A. S.r.l. di Nichelino (TO).

2.1.4. Verifiche di compatibilità ambientale

La compatibilità ambientale del progetto che origina la presente Variante, che avrà una durata temporale limitata (cinque anni), è stata valutata in sede di esame istruttorio del progetto estrattivo autorizzato nel 2016: come già segnalato, il progetto in parola era stato infatti preventivamente sottoposto alla fase di Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998.

La procedura si era conclusa con la Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della allora Provincia di Torino, n. 45-36178/2012 del 14.09.2012, con la quale il progetto estrattivo era stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40 del 14.12.1998.

A corredo del presente elaborato è stato predisposto l'allegato "Documento tecnico" per la verifica di assoggettabilità della proposta medesima alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al quale si rimanda.

2.1.5. Compatibilità rispetto alla classe di pericolosità geomorfologica

Come già segnalato, l'area oggetto dell'intervento estrattivo non risulta sottoposta a vincoli per fini idrogeologici, ai sensi della L.R. n. 45/89 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*"; essa non ricade, inoltre, all'interno di aree in dissesto e/o delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico).

A livello normativo, l'attuazione del PAI nella pianificazione urbanistica (soprattutto a livello di territori comunali) si configura come "piano – processo", che vede la sua progressiva attuazione nella dimensione dei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici o PRG, Piani di settore) che, attraverso la "verifica di compatibilità" (che si traduce, di fatto, in un'analisi a scala locale di dettaglio del quadro del rischio idrogeologico), ne realizzano un aggiornamento continuo.

La specifica natura di "piano processo" del PAI si è attuata pertanto attraverso il meccanismo delle "*verifiche della compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro del dissesto idrogeologico*": nell'ambito di tali procedure, gli studi geologici di dettaglio condotti a corredo dei singoli P.R.G., una volta verificati e convalidati da parte degli specifici Uffici della Regione Piemonte, vengono ad assumere carattere sostitutivo delle perimetrazioni del quadro del dissesto riportato negli elaborati originali del PAI.

Nel caso del sito in esame, il suddetto meccanismo di "piano processo" ha trovato attuazione con la Deliberazione del C.C. n. 20 del 17.03.2021, con la quale il Comune di Collegno ha approvato il Progetto definitivo della Variante n. 16, strutturale, al vigente P.R.G.C, ai sensi dell'art.17, comma 4, della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i, finalizzata all'aggiornamento del quadro del dissesto in approfondimento locale del grado di pericolosità e dei livelli potenziali di rischio idraulico e idrogeologico connessi a eventi alluvionali.

Nell'ambito di tale variante, la classificazione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica ed idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica è stata svolta, secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia (Circolare P.G.R. n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa), con articolazione in tre classi diverse: vengono cioè individuate nella "Classe I" quelle porzioni di territorio in cui le condizioni di pericolosità sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche, e sono quindi liberamente urbanizzabili ed edificabili, nel rispetto delle normative urbanistiche e fatta salva l'assenza di altri vincoli.

Vengono invece individuate come "Classe II" le aree caratterizzate da una "moderata pericolosità", superabile con "modesti accorgimenti tecnici" a livello del singolo lotto esecutivo.

Rientrano, infine, in "Classe III" quelle aree nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e idrogeologica sono tali da renderle "inidonee a nuovi insediamenti", ossia inedificabili; la Classe III viene poi ulteriormente distinta in base al fatto che le aree così delimitate

risultino prive di insediamenti umani (Classe IIIa), o, viceversa, risultino alla data attuale già edificate (Classe IIIb).

Nel caso in oggetto, facendo riferimento agli elaborati della citata Variante n. 16 approvata nel marzo 2021, e più precisamente alla Tav. 11.7 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, suddivisa nelle tavole GEO OVEST e GEO EST di cui si riporta in allegato un estratto, l'area oggetto di variante ricade in una porzione del territorio comunale attribuita alla *“Classe I - pericolosità geomorfologica bassa”*, ossia alle *“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018”*.

A fronte di tale attribuzione, in cui ricade la maggior parte dei terreni di cava riferibili al Lotto 3 (non ancora interessato, al momento attuale, dalla coltivazione mineraria), l'area corrispondente ai Lotti 1 e 2, già coltivati nell'ambito della vigente autorizzazione per l'attività estrattiva, risulta invece attribuita alla *“Classe IIIa”*, ossia alle *“Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente”*; gli elaborati del P.R.G.C. segnalano poi che *“pertanto le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi attualmente inedificabili”*.

Nello specifico, risultano attribuite alla Classe IIIa non solamente l'area corrispondente ai Lotti 1 e 2, già oggetto di coltivazione mineraria, ma anche l'area occupata dal limitrofo impianto di lavorazione inerti, come pure due fasce di territorio, incentrate rispettivamente sul *“Canale demaniale di Venaria”*, che delimita verso nord l'area di cava, e su un fosso irriguo, privo di sedime catastale, che delimita verso sud i terreni dei Lotti 1 e 2, separandoli da quelli del Lotto 3.

In merito a tale attribuzione, ed alle considerazioni in termini di compatibilità dell'attività estrattiva, si deve osservare che la zonizzazione del territorio comunale in classi di pericolosità geomorfologica, normata in Piemonte dalla citata Circolare P.G.R. n. 7/LAP e dalla N.T.E. (formalmente individuate dalla Regione Piemonte come strumento operativo per procedere alla verifica di compatibilità al P.A.I. degli strumenti urbanistici) è finalizzata esclusivamente a valutare l'idoneità all'utilizzazione urbanistica delle diverse porzioni del territorio comunale, mentre non ha attinenza con la pianificazione delle attività estrattive, essendo quest'ultima una materia formalmente sovraordinata alla pianificazione comunale, e di competenza specifica ed esclusiva dell'Amministrazione Regionale: la citata L.R. 23/2016 dispone infatti, all'art. 3, che *“la pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)”*.

Ai fini della valutazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica delle singole, diverse porzioni del territorio comunale, vale invece il principio opposto: la citata N.T.E. alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP prevede infatti (Cfr.: par. 14.2 - *Individuazione di siti compromessi dalle attività antropiche; siti con peculiari aspetti ambientali*), nell'ambito degli studi geologici a corredo degli

strumenti urbanistici, finalizzati alla redazione della “Carta di sintesi”, *“la necessità di operare un accertamento delle condizioni ambientali dei siti interessati dallo strumento urbanistico oggetto di revisione o nuova elaborazione”*.

A tale scopo, la N.T.E. prevede che si debbano individuare sul territorio comunale i *“siti compromessi o potenzialmente compromessi da attività antropiche che nel passato e/o nel presente abbiano modificato o comunque condizionato il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee (es: discariche, cave, miniere, dighe, aree ricorrentemente interessate da incendi boschivi ecc...)”*.

Ciò in ottemperanza anche di quanto indicato al punto 3 della N.T.E., in cui *“si esclude che possano essere inseriti in Classe I [...] le aree condizionate da evidenti problematiche ambientali di origine naturale (es: carsismo, radioattività, ecc.) o antropica (cave, discariche, aree compromesse da fenomeni d’inquinamento)”*.

Dal momento che gli elaborati tematici di carattere geologico redatti a corredo della Variante 16 non riportano, presso l’area oggetto di esame, la presenza di aree in dissesto attivo o quiescente (la cui perimetrazione, secondo quanto formalmente previsto ed esplicitato dalla N.T.E., deve essere riportata anche sulla “Carta di sintesi”), si può pertanto ritenere che l’attribuzione di tale area alla “Classe IIIa” sia conseguenza non di una situazione di “pericolosità geomorfologica”, bensì della presenza stessa della fossa di coltivazione della cava in oggetto, che concorre a rendere l’area non idonea nei confronti di una qualche futura utilizzazione urbanistica.

Analogamente, le fasce attribuite alla Classe IIIa incentrate sul “Canale demaniale di Venaria” e sul fosso irriguo che separa i lotti di cava possono essere correttamente inquadrare sulla base di quanto illustrato nell’apposita “Relazione Illustrativa - Progetto Definitivo – Elaborato Geo1” predisposta dal dott. geol. M. Naldi a corredo della Variante 16, in cui si specifica (Cfr.: “Norme di attuazione relative alle fasce di rispetto della rete idrica secondaria”, pag. 25) che *“lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore alla tavola 11.4 - Carta del reticolato idrografico, delle opere di difesa idraulica e delle fasce fluviali e alle tavole GEO OVEST e GEO EST – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica) si applicano le seguenti norme: per tutti i canali irrigui al di fuori dell'edificato si impone una fascia di rispetto di 12,5 metri per lato in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIa; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati”*.

A fronte dei corsi d’acqua principali, per i quali l’individuazione delle fasce di rispetto è conseguente a specifici studi idraulici, dai quali deriva la sussistenza di fasce di ampiezza variabile nei singoli tratti, nel caso in oggetto si può pertanto ritenere che l’attribuzione alla Classe IIIa delle suddette fasce sia conseguente alla finalità di esplicitare in tal modo l’applicazione di “vincoli d’uso” alle fasce di rispetto della rete idrica secondaria, così da assicurarne la formale inedificabilità.


Tali considerazioni sono confermate da quanto riportato nella specifica “Relazione di variante” redatta a corredo della Variante 16, nella quale si specifica, nell’ambito dell’apposito “Elenco puntuale delle modifiche” (Cfr.: pag. 10), che *“l’adeguamento del PRGC Vigente alla*

Variante al PAI e al PGRA ha comportato una revisione della cartografia tematica e dell'intero impianto normativo geologico”, così che “sono state aggiornate le norme derivanti dagli studi geologico-idraulici, le norme derivanti dal PAI e dal PGRA, le norme relative alle fasce di rispetto della rete idrica secondaria”.

In tale sede, nell’elencare le “Modifiche apportate al P.R.G.C.”, si evidenziano le aggiunte relative all’art. 13.4 – Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (Cfr.: pag. 26), in cui è stata inserita la norma che *“Lungo le sponde del fiume, dei torrenti e dei canali non è ammessa la realizzazione né di edifici, né di opere in profondità, per una distanza di [...] 12,5 metri dai canali, in caso di attraversamento di parti esterne all’abitato/edificato [...], così come indicati in cartografia alle Tav. 11.4 - Tavola del reticolato idrografico superficiale, delle opere di difesa idraulica e fasce fluviali, e alle tavole 11.7.1 e 11.7.2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo””.*

Analogamente, per l’art. 14.5.4 delle Norme di Attuazione, relativo alle “prescrizioni a carattere generale”, si specifica (Cfr.: pag. 37) l’aggiunta della citata norma in base alla quale *“lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore alla tavola 11.4 -Carta del reticolato idrografico, delle opere di difesa idraulica e delle fasce fluviali e alle tavole 11.7.1 e 11.7.2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica) si applicano le seguenti norme: per tutti i canali irrigui al di fuori dell'edificato si impone una fascia di rispetto di 12,5 metri per lato in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIa; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati”.*

Alla luce di quanto esposto, si può pertanto ritenere che non sussistano problematiche in termini di compatibilità dell’intervento estrattivo rispetto alla classe di pericolosità geomorfologica.



Individuazione dell'area oggetto di variante (contorno rosso) su estratto della Tav. 11.7 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica. Legenda alla pagina successiva.

LEGENDA



Classe I - Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Ministeriale MISE 17.01.2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018).

Classe II - Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al Decreto Ministeriale MISE 17.01.2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018) e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

In particolare si distinguono due sottoclassi (nel caso più retini si sovrappongono, anche le prescrizioni si sommano):



Classe IIa - porzioni di territorio senza segni di intabilità per le quali, a causa di bruschi cambi di acclività, occorre attuare modesti accorgimenti tecnici al fine di preservare la stabilità del singolo lotto e della zona circostante.



Classe IIb - porzioni di territorio caratterizzate da possibili allagamenti in seguito ad eventi meteorici eccezionali con flussi d'acqua a bassa energia.

Classe III - distinta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n 64-7417 in:



Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esodazione ad elevata energia).


Classe IIIb - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica ed di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Per tale casistica sono previste le seguenti sottoclassi:



Classe IIIb2 - A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.).



Classe IIIb3 - A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3 N.T.E. alla circolare 7/LAP del Dicembre 1999). Da escludersi nuove unità abitative e complementari.



Classe IIIb4 - Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

3. MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G.C.

3.1. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

Nel seguito, si illustrano le modifiche apportate dalla Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (sono ~~barrate~~ le elisioni ed **evidenziate** le aggiunte):

NORME GENERALI

Art. 8 Ambiti normativi

... *omissis*...

I luoghi dell'agricoltura

... *omissis*...

attività estrattiva temporanea in area agricola: luogo del territorio agricolo ove è presente l'attività estrattiva nel rispetto della perimetrazione indicata dallo specifico piano di coltivazione autorizzato e nei limiti temporali definiti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava.

... *omissis*...

SCHEDE NORMATIVE

Il territorio agricolo

... *omissis*...

5. Le Relazioni

... *omissis*...

Relazioni per l'attività estrattiva temporanea in località Ciabot Gay.

L'attività estrattiva temporanea in località Ciabot Gay, individuata cartograficamente in appendice alla presente scheda normativa relativa al territorio agricolo (nel rispetto della perimetrazione indicata nello specifico piano di coltivazione autorizzato), dovrà condurre, a fine coltivazione della cava, al recupero ambientale dell'area con restituzione della stessa alle attività agricole e alle fattispecie previste nell'ambito normativo "I luoghi dell'agricoltura".

L'attività estrattiva avrà pertanto carattere transitorio, con durata massima stabilita nell'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia.

Il recupero ambientale del sito dovrà restituire l'area priva di contaminazioni. Per ciò che attiene alla matrice suolo, dovrà essere garantito il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenendo altresì conto di quanto prescritto in sede di autorizzazione all'attività estrattiva.

Per il ritombamento dell'area estrattiva dismessa è consentito l'impiego di limi di lavaggio (rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008) e di terre e rocce di scavo, quali sottoprodotti ai sensi

dell'art.184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 120/2017 e s.m.i, ricadenti in colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del predetto D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. E' invece da escludersi l'impiego di rifiuti.

6. Ambiti normativi

... *omissis*...

I luoghi dell'agricoltura

... *omissis*...

attività estrattiva temporanea in area agricola: luogo del territorio agricolo ove è presente l'attività estrattiva nel rispetto della perimetrazione indicata dallo specifico piano di coltivazione autorizzato e nei limiti temporali definiti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava.

... *omissis*...

6.1 Modalità d'intervento

... *omissis*...

La modificazione del tessuto edilizio esistente

... *omissis*...

attività estrattiva temporanea in area agricola: si richiama quanto indicato nella specifica relazione "Relazioni per l'attività estrattiva in località Ciabot Gay" di cui al punto 5, nel rispetto dell'individuazione cartografica riportata in appendice alla presente scheda normativa *Il territorio agricolo*.


... *omissis*...

Appendice alla scheda normativa *Il territorio agricolo*:


individuazione cartografica delle attività estrattive temporanee in area agricola

1. Attività estrattiva temporanea in località Ciabot Gay

Estratto Carta Tecnica Comunale – fuori scala



Attività estrattive temporanee
in zona agricola



Torino, 09 luglio 2021

dott. arch. Paolo DOSIO
(n. 1773 Ordine Architetti Provincia di Torino)

dott. geol. Dario FAULE
(n. 248 Ordine Reg. Geologi del Piemonte – Sez- A)

dott. for. Giorgio ULIANA
(n. 471 Ordine Dott. Agr. e For. Prov. di Torino)